

Comune di Carrara
Rimborso del

Diritto rimborso carta stampati L. 50



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N 25425 / 5244 protocollo
N della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. Viola Aubeno (M) CF VLI MTH 605023832Y
per essere autorizzato a trasformare al superiore l'opera di ampliamento già
b.c. od in costruzione in via Montebello, 6 a Fossobello

Visti

i disegni allegati alla domanda stessa,

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 24 11 1989 n° 57,
la ~~licenza~~ ^{concessione} di costruzione del 14 11 1986 n° 6,

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene,

il nulla osta dei VV FF,

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765, e 28/1/77 n° 10,

la legge Comunale e Provinciale,

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale,

e requisiti ed altri con li

Comune
~~AUTOBIZZAZIONE~~

il sig. Viola Aubeno

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate

- 1) Rilasciando la licenza il Comune non assume nessun impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto, ecc) ove queste manchino o siano deficienti, rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell'art 10 Legge 6 agosto 1967 n 765

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona, essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall'art 24 della legge 17 agosto 1943 n 1150 sull'acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria

- 2) La licenza e in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi,
- 3) La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza,
Il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta,
- 4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza,
- 5) E' fatto obbligo al titolare della licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere ed ottenere il nulla osta (verbale di allineamento e quote) da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale, previo accertamento di quanto disposto al punto 14, provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato. Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare al Comune nello spazio di 15 gg la data di inizio dei lavori, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, mediante appositi stampati da consegnare a mano presso l'Ufficio Urbanistica, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Il titolare della licenza deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc ecc) affinché l'Ufficio stesso possa controllarne la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza,
- 6) - E' vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portieri nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente,
- 7) Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all'interno,
- 8) Non possono adottarsi persiane che si aprano verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano di marciapiede non è almeno di mt 2,10,
- 9) Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte

appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta,

- 10) Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa,
- 11) Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione,
- 12) In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile,
- 13) Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni,
- 14) Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR DD LL 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori,
- 15) In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento,
- 16) E' fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D P R n. 164 del 7 gennaio 1956,
- 17) Devono inoltre essere rispettate le condizioni della licenza originaria,
- 18) Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive

- 19) In caso di inosservanza delle norme e modalita esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art 32 della legge 17 agosto 1942 n 1150 e nell'art 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n 765, salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art 13 della legge 6 agosto 1967 n 765,
- 20) Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme e punita con ammenda fino a L 1 000 000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L 2 000 000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art 13 della legge 6 agosto 1967 n 765
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio
- 22) La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria

Carrara, li

R I L A S C I O — Carrara li

S C A D E N Z A — Carrara li

*Come da Certezze si fanno
tutte come da Certezze
origina e rimesso*

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati

Visto per regolarita procedurale
L'INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

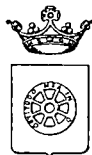
Consegnata da

a mano di

il

Concessione originaria n. 6 del 14 11 1986
Rinnovo n. 21 del 5 1 1990

Diritto rimborso carta stampati L 50



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N 25425/5244

protocollo

N 6/86

della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig VIOLA ANTONIO - C.F.. VLI NTN 60E02 B832Y
per essere autorizzato a 2^a Variante al progetto per lavori di ampliamento fabbricato
ad uso abitazione in via Montebello, 6 a Fossola

Visti

i disegni allegati alla domanda stessa,
il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 24.11.1989 n. 57
la concessione ~~per la~~ di costruzione del 14.11.86 n. 6
i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene,
il nulla osta dei VV FF,
la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765, 28.1.77, n. 10
la legge Comunale e Provinciale,
i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale,
il regolamento edilizio comunale,

~~AUTORIZZA~~ CONCEDE

il sig VIOLA ANTONIO

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate

- 1) Rilasciando la licenza il Comune non assume nessun impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto, ecc) ove queste manchino o siano deficienti, rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell'art 10 Legge 6 agosto 1967 n 765

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona, essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall'art 24 della legge 17 agosto 1943 n 1150 sull'acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria

- 2) - La licenza e in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi,
- 3) La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza,
Il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta,
- 4) In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza,
- 5) E' fatto obbligo al titolare della licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere ed ottenere il nulla osta (verbale di allineamento e quote) da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale, previo accertamento di quanto disposto al punto 14, provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato. Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare al Comune nello spazio di 15 gg la data di inizio dei lavori, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, mediante appositi stampati da consegnare a mano presso l'Ufficio Urbanistica, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Il titolare della licenza deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc ecc) affinché l'Ufficio stesso possa controllarne la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza,
- 6) E' vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portieri nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente,
- 7) Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all'interno,
- 8) Non possono adottarsi persiane che si aprano verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano di marciapiede non è almeno di mt 2,10,
- 9) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte

appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta,

- 10) Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa,
- 11) Al piano di spicco i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione,
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile,
- 13) Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni,
- 14) Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR DD LL 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori,
- 15) In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento,
- 16) E' fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D P R n. 164 del 7 gennaio 1956,
- 17) - Devono inoltre essere rispettate le condizioni della licenza originaria,
- 18) Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive

- 19) In caso di inosservanza delle norme e modalita esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art 32 della legge 17 agosto 1942 n 1150 e nell'art 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n 765, salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art 13 della legge 6 agosto 1967 n 765,
- 20) Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei piu gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme e punita con ammenda fino a L 1 000 000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L 2 000 000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art 13 della legge 6 agosto 1967 n 765
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comportera la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio
- 22) La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria

Carrara, li

5 GEN 1990

R I L A S C I O — Carrara li come da concessione originaria e rinnovo

S C A D E N Z A — Carrara li come da concessione originaria e rinnovo

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati

Visto per regolarità procedurale

IL DIRIGENTE CARO PARTIMENTO
(Arch. Claudio Varriani)

IL SINDACO

[Signature]

Consegnata da

[Signature]

a mano di

[Signature] 18 1 1990

Comunione di lavoro No
dei

non URB 3



Rimborso stampi L. 500

Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot n° 31376/6466-1989
Anno 1989
Pratica n°

Rimborso

IL SINDACO

Vista la domanda in data 21 Feb. 89

presentata dal Sig. Viole Aubert
nato a Carrara il 2/2/1960

residente in Carrara
registrata il 21 Feb. 89
corrispondente al n° 6466

via Roussel, 6

al Prot Gen n° 31376

CF VLI NTH/60802882X

del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di ampliamento fossato ed un obliquo

- 2 e Soluzione -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 51
posta in Fossato

Via Roussel, 6

particella n° 94-171

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa,

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 221
in data 25.11.1989

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana,

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione,

VISTO l'art 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25,

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con DPR 19 marzo 1956, n° 303,

VISTO il parere n° 57 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 21.11.1989

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con DPR 28 giugno 1977 n° 1052, e DM 23/11/82,

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n°
in data

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n°
del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione,

Visto il contenuto del confuso mod. 172 174 125-126 foglio 51
di Fionel Ponzoni e Ponzoni Paolo

DISPONE il Rimborso

ART 1

Oggetto della concessione

Al Sig. Viole Aubert

residente a Comune Via Roncole 6

e concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di semplicità fattuale ed un obbligo
- 2a Sezione -

secondo il progetto costituito da n° due tavole che si allega quale parte integrante del presente atto

ART 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione,

B ☐ Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art 9, comma 1°, lettera b

Trattandosi di caso previsto dall'art 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa,

C ☒ Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione con le seguenti

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di L

lire del

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Al sensi dell'art 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

il contributo è stata suddiviso in rate
L'importo di lire (lire)
relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° del

Le successive, rate dell'importo di lire (lire

) ciascuna verranno versate rispettivamente entro dalla data di rilascio della presente concessione

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire (lire)

a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

D ☐ Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3, 5, 6 e 9 1° comma lettera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire

viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Edilizia convenzionata**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n e facente parte integrante del presente atto, il Sig si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art 8 della legge 28 gennaio 1977, n 10 per $\frac{\text{l'intero edificio}}{n}$ alloggi, la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione art 9 D.L n 9/1982, convertito nella legge n 94/1982**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione** *Cum de concessione infuso*

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art 9, ultimo comma, del D L n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L (Lire)

A norma dell'art 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° del il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L (Lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n 10

ART 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati,
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle Ditte esecutrici

ART 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima

Per l'Ufficio Genio Civile favorevole a condizione lo smaltimento dei rifiuti avvenga nel rispetto dell'art 26 L.R. 5/86

IL SINDACO

Carrara, addì ..

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

IL CONCESSIONARIO

Carrara, addì

concessione originaria n. 6
del 14.11.1986



Rimborso stampati L. 500

Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot n 31376/6466-89

Anno 1989

Pratica n 22

R I N N O V O

IL SINDACO

Vista la domanda in data 21.9.89

presentata dal Sig VIOLA ANTONIO

nato a Carrara 2.2.1960

residente in Carrara

via Montebello, 6

C F VLI NTN 60802 B832V

registrata il 21.9.89

al Prot Gen n° 31376

corrispondente al n° 6466

del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene ri-

chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di ~~ampliamento fabbricato ad uso~~
abitazione

- 2^ SOLUZIONE -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 51

particella n° 94-171

posta in loc. Fossola

Via Montebello, 6

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa,

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 221

in data 25.11.89

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana,

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione,

VISTO l'art 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25,

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con DPR 19 marzo 1956, n° 303,

VISTO il parere n° 57

della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta

del 24.11.89

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con DPR 28 giugno 1977 n° 1052, e DM 23/11/82,

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n°

in data

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n°

del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione,

Visto il consenso del confinante mapp.172-174-175-176 fg.51 Sig. Fiaschi Pasquale e Gentili Paola

DISPONE IL RINNOVO

ART 1

Oggetto della concessione

Al Sig VIOLA ANTONIO

residente a Carrara Via Montebello, 6

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di ampliamento fabbricato ad uso abitazione in Via Montebello, 6 loc. Fossola Carrara

- 2^ SOLUZIONE -

secondo il progetto costituito da n° due tavole che si allega quale parte integrante del presente atto

ART 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione,

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa,

C ☒ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione come da concessione originaria**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt 3, 5, 9 (1° comma, lettera), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 è determinato nella misura di L lire

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Ai sensi dell'art 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n°

del il contributo è stato suddiviso in rate

L'importo di lire (lire)

relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° del

Le successive, rate dell'importo di lire (lire) ciascuna verranno versate rispettivamente entro dalla data di rilascio della presente concessione

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire (lire)

a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3, 5, 6 e 9 1° comma lettera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire

viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito**

Trattandosi di caso previsto dall'art 9, comma 1°, lettera _____ della legge 28 gennaio 1977, n 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Edilizia convenzionata**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n _____ e facente parte integrante del presente atto, il Sig _____ si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art 8 della legge 28 gennaio 1977, n 10 per $\frac{\text{l'intero edificio}}{n \text{ alloggi}}$, la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione art 9 D L n 9/1982, convertito nella legge n 94/1982**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° _____ e facente parte integrante del presente atto, il Sig _____ si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione** **Come da concessione originaria**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art 9 ultimo comma del D L n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L _____ (Lire _____)

A norma dell'art 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro _____

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L _____ (Lire _____) a mezzo di polizza fidejussoria del _____ rilasciata da _____

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n 10

ART 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art 4 prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

LA DATA DI RICEVIMENTO
DELLA COMUNICAZIONE CON R.R.

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati,
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle Ditte esecutrici

ART 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima

Parere Ufficiale Sanitario: Favorevole a condizione lo smaltimento dei liquami avvenga nel rispetto dell'art. 26 L.R. 5/86.

Carrara, addì

5 GEN. 1990



IL SINDACO

IL CONCESSIONARIO

Carrara, addì

18 1 1990



COMUNE DI CARRARA

N.25425/5244-89 e 31376/6466-89 di prot.

il 5 GEN. 1990

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE AD EDIFICARE - COMUNICAZIONE

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. VIOLA ANTONIO
Via Montebello, 6
CARRARA

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 27.7.89 e 21.9.89 (classificata al n. 25425/5244-89 e 31376/6466-89) con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art. 1 della Legge 28.1.77, n. 10, per lavori di ampliamento fabbricato ad uso abitazione in Via Montebello a Fossola - VARIANTE e RINNOVO. Si comunica, che a seguito del parere espresso dalla COMMISSIONE EDILIZIA nella seduta del 24.11.89 Verb. n. 57 la medesima è stata accolta a condizione:

//

La concessione potrà essere rilasciata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

- PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA COMPROVANTE L'AVVENUTO VERSAMENTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE;
- X - EVENTUALE DELEGA PER IL RITIRO DEGLI ATTI;
- X - RICEVUTA COMPROVANTE IL PAGAMENTO DEI DIRITTI PER RITIRO CONCESSIONE;
- X - UNA MARCA DA BOLLO DA L. 10.000;

1) Si allega lettera indicante:

- a) gli importi dei versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale e relativi agli oneri richiesti per la concessione ai sensi di legge (oneri di urbanizzazione e costo costruzione);
- b) scadenze per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 47 della Legge 5.8.1978, n. 457 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione;
- c) scadenze per il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 11 secondo comma della Legge 28.1.1977, n. 10, e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione.

2) SI PRECISA CHE LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON COSTITUISCE IN ALCUN MODO ATTESTAZIONE DI AVVENUTA FIRMA DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEL SINDACO E CHE LA FIRMA STESSA E' SUBORDINATA AGLI ADEMPIMENTI E AI PAGAMENTI SUDETTI.

3) che dalla data di ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma quarto della Legge 28.1.1977, n. 10 per l'inizio dei lavori e di tre anni per l'ultimazione.

Gli atti necessari per il rilascio della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro un anno pena decadenza dell'accoglimento di cui in premessa.

IL SINDACO

F. M. M.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

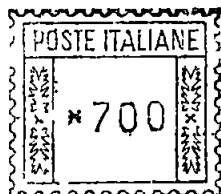
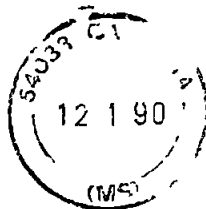


Mod 23-I (per l'interno) (1989) Cod 008400

AMMINISTRAZIONE ~~P.T.~~



AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE COMUNE DI
54033 CARRARA
(MS)



Lmae 404 n 81890

DA RESTITUIRE A

Ufficio Urbanistica

N B - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

COMUNE DI

~~CARRARA~~

- 5 4 0 3 3

- C A T A

SCA MS

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della

del

N

10626

di L

☐ Raccomandata

☐ Vaglia

spedit il

12 GEN 1990

☐ Assicurata

☐ Pacco

dall'Ufficio di

CARRARA

indirizzat a

VIOLA ANTONIO

Via Montebello 6 CARRARA

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento



Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento